



## FAUNA SELVATICA

# Requisiti per la corretta detenzione degli animali esotici

FRANCESCA BELLINI<sup>1</sup>, ALESSIA LIVERINI<sup>2</sup><sup>1</sup> Servizio Veterinario - Az. USL, Roma A<sup>2</sup> Servizio Veterinario - Az. USL, Roma F

**I**l numero esatto di animali esotici movimentati è sconosciuto o comunque risulta essere sottostimato. Infatti, se la detenzione nei circhi, zoo, acquari, strutture di ricerca, laboratori e centri di recupero è monitorabile, sfuggono invece i numeri di soggetti posseduti dai “collezionisti” privati, gli animali detenuti nelle nostre case e quelli che accidentalmente o volontariamente vengono liberati nell’ambiente andando molto spesso a colonizzare nicchie dell’ecosistema e divenendo specie aliene invasive. Per meglio renderci conto del numero di animali movimentati nell’ultimo anno è sufficiente esaminare il rapporto AS-SALCO 2013 dal quale si evidenzia come l’Italia sia al primo posto in Europa per vendita di uccelli ornamentali (circa 13 milioni di soggetti) e al secondo per movimentazione di pesci d’acquario (circa 30 milioni).

In questo contesto economico e culturale l’impianto normativo manca di un approccio, coordinato a livello europeo, che copra tutti gli aspetti legati agli animali esotici, dall’autorizzazione per la detenzione e il commercio all’identificazione, dal benessere al trasporto. È vero che questi animali ricadono nel campo di applicazione del Regolamento comunitario 1/2005, ma non sono state definite né precisate le modalità con cui questo debba avvenire (dimensioni delle strutture che li devono ospitare, microclima, tempi di percorrenza, tempi di sosta per abbeveraggio e alimentazione ecc.).

Attualmente, in Italia l’organo che gestisce gli animali esotici è rappresentato dal Ministero dell’Ambiente, istituito con la Legge 349/1986. I controlli vengono effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e con la Legge 150/92, articolo 4 comma 2, viene istituita la Commissione scientifica. La vigilanza spetta, per le Regioni che hanno legiferato in tal senso, ai Servizi veterinari delle USL. Appare evidente che gli Enti che intervengono nell’iter burocratico autorizzativo e nella vigilanza e controllo siano diversi. Si registra anche la carenza di personale qualificato e competente nel settore. Sarebbe auspicabile affidare i compiti autorizzativi, di programmazione e attuazione degli interventi di controllo, di monitoraggio e di irrogazione di sanzioni a un unico organismo istituzionale e definire con chiarezza responsabilità

e ruoli, istituendo un gruppo di esperti del settore in grado di esprimere una valutazione tecnica per ogni singolo caso. Dall’analisi della normativa si evince la mancanza di esperienza adeguata nella gestione della materia, infatti alcuni requisiti dettati dalle commissioni tecniche regionali (che di fatto costituiscono le linee guida per il personale USL al momento della verifica dei requisiti sia in fase autorizzativa sia in quella di vigilanza), non risultano conformi alle esigenze di salute e di benessere degli animali (animali arboricoli si troverebbero ad essere detenuti all’interno di strutture troppo basse, mentre animali terricoli avrebbero a disposizione dei veri e propri grattacieli!).

La normativa esistente è legata a convenzioni Internazionali, Regolamenti comunitari, legislazione nazionale e, in alcuni casi, a Leggi e Delibere regionali. Sono stati emanati, perfino, alcuni Regolamenti comunali in regioni prive di una normativa specifica, che disciplinano solo particolari aspetti della detenzione di animali esotici, come ad esempio le dimensioni di gabbie limitatamente ad alcune specie.

Lo strumento più importante per il controllo del commercio di fauna selvatica dal punto di vista della conservazione, è la Convenzione di Washington, ossia la “Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione” (*Convention on International Trade on Endangered Species of wild Fauna and Flora*), meglio conosciuta con l’acronimo CITES.

La convenzione, emanata nel 1973, mira a garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali selvatici e piante non minacci la sopravvivenza delle stesse.

La *ratio* principale della Convenzione è quello di proteggere flora e fauna in pericolo di estinzione regolandone il commercio internazionale. La CITES non esclude che i singoli stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie già incluse nelle liste della Convenzione stessa o per la tutela di altre specie selvatiche.

L’intenzione del legislatore scaturisce dal fatto che, negli ultimi decenni le attività umane hanno causato la scomparsa di molte specie animali e vegetali.

Il primo atto di ricezione della Convenzione si ebbe, nei singoli Stati membri, con specifiche normative nazionali (in

Italia la CITES è stata recepita nel 1979 con Legge n. 874) e in seguito fu la Comunità europea a normare in tal senso con il primo regolamento comunitario del 1982 (Regolamento (CE) 3626/82 "Applicazione nella Comunità della Convenzione su commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione"), seguito dal Regolamento (CE) 3418/83 ("Recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della Convenzione su commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione").

Sempre in Italia, nel 1992, è stata emanata la Legge n. 150, modificata successivamente dalla Legge 59/93 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".

Questa legge è il frutto di un combinato disposto legislativo, ossia tecnico-giuridico, mediante la quale per l'interpretazione di un fatto avente rilevanza giuridica si ricorre a più norme tra di loro coordinate.

In questo caso il legislatore nazionale, oltre a definire le pene relative agli illeciti compiuti in violazione della Convenzione, ha previsto il divieto di detenzione di mammiferi e rettili vivi che costituiscono un pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, indipendentemente dal fatto che siano inclusi o meno negli allegati della disciplina comunitaria (D.M. 18/05/1992), spostando così l'attenzione dagli animali minacciati d'estinzione all'uomo.

Con questa legge si è provveduto a una rigida applicazione della convenzione e dei regolamenti comunitari, inoltre la stessa normativa è stata poi oggetto di modifiche e integrazioni per meglio corrispondere alle evoluzioni geografiche e politiche.

L'art. 6 comma 2 della sopra citata legge stabilisce che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro della Sanità e con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, predispongano un apposito elenco delle specie per le quali sono vietati la detenzione e il commercio. Inoltre, l'art. 6 comma 3 stabilisce che il Prefetto, d'intesa con le Autorità sanitarie competenti, possa autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione sia della corretta sopravvivenza degli stessi sia della salute e dell'incolumità pubblica.

Per la prima volta, nella normativa nazionale si intravede il concetto di benessere nell'ambito della detenzione delle specie selvatiche.

Infine l'art. 6, commi 2 e 3, conferisce al Servizio veterinario territorialmente competente un ruolo importante ai fini dell'autorizzazione alla detenzione di esemplari di specie pe-

ricolose, previa verifica della idoneità delle strutture di custodia, in ordine a benessere animale, salute e incolumità pubblica (corretta sopravvivenza, salute e incolumità pubblica).

Il lungo elenco delle specie selvatiche ha dato adito al secondo D.M. 19 aprile 1996, con il quale gli stessi Ministeri disciplinano la detenzione di mammiferi e rettili "potenzialmente" pericolosi per l'incolumità pubblica. Questo decreto fornisce l'allegato A delle specie per le quali è vietata la detenzione, siano essi selvatici o nati in cattività, e l'elenco di specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Attualmente i Regolamenti comunitari 3626/82 e 3418/83 sono stati abrogati e l'Unione europea applica la CITES attraverso il Regolamento 338/97/CE "Relativo alla protezione della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio", che impone il rispetto della convenzione, richiama gli stati membri alla reciproca collaborazione e incorpora anche i controlli sulla vendita e il possesso di animali selvatici, uccelli e piante che si trovano all'interno del territorio dell'Unione europea.

Il Regolamento 338/97 ha lo scopo di accrescere la protezione della fauna e della flora imponendo misure severe per quanto riguarda gli esemplari di specie contemplate dal regolamento, appositamente inseriti nei quattro allegati (anziché tre come previsto dalla Convenzione), prevedendo anche sanzioni. Inoltre stabilisce procedure e documenti necessari per tale commercio (importazione ed esportazione, certificati di riesportazione, notifiche di importazione e di commercio interno). Da sottolineare che l'articolo 8, comma 2, consente agli Stati membri di vietare la detenzione di alcune specie.

Mentre in Europa doveva ancora essere recepita la convenzione di Washington, in Italia il commercio e la detenzione degli animali "non convenzionali" cominciava a rappresentare un vero problema, tanto da destare, in alcune Regioni, particolare interesse da parte dei legislatori.

La prima Regione ad aver legiferato specificatamente in tema di animali definiti "esotici" è stata la Regione Piemonte con Legge 28 ottobre 1986, n. 43 "Norme sulla detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici". Recentemente la legge sopracitata, che è stata un fondamento per le altre Regioni che hanno normato in tal senso, è stata sostituita dalla L.R. 6/2010: "Norme su detenzione, allevamento, e commercio di animali esotici", istituzione del Garante per i diritti animali e il regolamento regionale recante "disposizioni attuative della Legge regionale 18/2/2010 n. 6 in materia di animali esotici".

Al Piemonte hanno fatto seguito la Liguria, con la Legge 25/90: "Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione l'allevamento e il commercio di animali esotici", il Lazio, con la Legge 89/90: "Norme su detenzione, allevamento, e commercio di animali esotici" seguite dalle Marche, con la Legge n. 40/94 sostituita dalla Legge 12/2002: "Norme su

detenzione e commercio di animali esotici”.

Il Veneto ha emanato la D.G.R. 3882/2001: Legge 7.02.1992 n. 150, “Linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”.

Ultima ad aver affrontato in maniera più articolata il complesso tema della tutela e del benessere degli animali è stata l’Emilia Romagna, con la Legge 5/2005: “Norme a tutela del benessere animale”.

Per la maggior parte della normativa regionale sopra citata, l’oggetto della legge è l’animale esotico inteso come “specie animale” (con sottili differenze regionali riguardo alla classe di animali compresa nella definizione) “Facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono in Italia popolazioni naturali anche se gli esemplari si sono riprodotti in cattività nel territorio nazionale”.

Da un’analisi critica di questa definizione emergono non poche problematiche relative a una chiara applicazione della stessa.

Il termine “esotico” non trova alcun significato che riesca a definirne l’accezione da un punto di vista biologico o scientifico.

Il termine esotico, etimologicamente è un aggettivo che deriva dal latino *exotĭcus*, e dal greco ἐξωτικός, derivazione di ἐξω che vuol dire “fuori di”, “forestiero”, “straniero”, “che viene da paese estero”. È un aggettivo che viene riferito specialmente in relazione ad animali e vegetali.

Pertanto, qualsiasi specie originaria di un’area geografica diversa dall’Italia, è da considerarsi specie esotica, come il diffusissimo coniglio europeo (originario della penisola Iberica).

Il termine selvatico, invece, da un punto di vista etimologico, deriva dal latino *silvaticus*, da selva, un aggettivo che vuol indicare che sta o vive nella selva.

Un termine che bene potrebbe adattarsi ai lupi, ai gufi, ma che male si addice a specie che vivono in ambienti tropicali o desertici, come ad esempio l’Ara ararauna oppure le giette.

Da un punto di vista biologico il vocabolario Treccani definisce gli animali selvatici come «*Tutti gli animali che vivono in stato di libertà e non sono domesticati*», mentre il Devoto e Oli definisce specie selvatiche «*Quelle in grado di vivere allo stato naturale, dove sono nate, a prescindere da qualsiasi intervento antropico*».

La definizione di fauna più accreditata e oggi riconosciuta dai massimi esperti è quella dell’entomologo Marcelo La Greca che spiega come la fauna sia «*Costituita dall’insieme di specie e di popolazioni animali, vertebrati e invertebrati, residenti in un dato territorio, stanziali o di transito abituale, e inserite nei suoi ecosistemi; essa, costituitasi in seguito a eventi storici (paleogeografici e paleoclimatici), comprende le specie autoctone e le specie immigrate dive-*

*nute ormai indigene, come pure le specie introdotte dall’uomo o sfuggite ai suoi allevamenti e andate incontro a indigenazione<sup>1</sup>, perché inseritesi autonomamente in ecosistemi appropriati*»; non fanno parte della fauna gli animali domestici e di allevamento.

Per quanto detto è evidente che la definizione fauna selvatica risulta essere ridondante: il legislatore avrebbe dovuto, definendo gli animali esotici, riferirsi a specie selvatiche o più propriamente alla fauna, che per sua definizione è costituita esclusivamente da specie selvatiche.

Ulteriore complicazione delle definizioni è dovuto all’uso dei termini in alcune delle leggi cardine dell’impianto normativo relativo alla protezione degli animali e dell’ambiente, come la Legge 13 marzo 1993 n. 59, che inserisce l’articolo 8-*sexies* nella Legge 7 febbraio 1992 n. 150, in cui viene definito un esemplare di specie selvatica «*un animale di origine selvatica*» (quindi, come sopra, proveniente direttamente dall’ambiente selvatico e da genitori a loro volta appartenenti a specie selvatica) o anche un animale «*proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione*», introducendo un concetto fondamentale per la comprensione dell’intero sistema normativo relativo alla detenzione degli animali esotici.

Secondo tale legge l’animale selvatico è l’animale di origine selvatica, proveniente dall’ambiente selvatico e da genitori di specie selvatica, oppure un animale nato in cattività, ma solo di prima generazione.

È quindi necessario approfondire il tema definendo cosa si debba intendere con animali nati o riprodotti in cattività. Un esemplare nato in cattività, anche in forma di uova, qualora non si tratti di specie vivipare, è un soggetto nato da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si siano riprodotti in ambiente controllato [Legge 150/92, art. 8-*sexies*, lettera e)].

Un esemplare riprodotto in cattività, anche in forma di uova, è un soggetto nato da genitori, entrambi nati in cattività, che si riproducano in ambiente controllato [Legge 150/92, art. 8-*sexies*, lettera d)].

Pertanto l’animale nato in cattività appartiene alla prima generazione (F1), mentre l’animale riprodotto in cattività, appartiene alla seconda (F2).

Gli animali appartenenti alle specie selvatiche, o fauna, possono avere un’origine autoctona ove il termine, che deriva dal greco αὐτόχθων *autòchton*, composto da αὐτός *autòs*, “stesso”, e da χθών *chthòn*, “terra”, indica le specie e le sottospecie presenti naturalmente in una determinata area, dove si siano originate o siano giunte senza l’intervento umano, sia esso accidentale o intenzionale (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, 1997).

Mentre la fauna alloctona (dal greco ἄλλος *àllos*) altro, e χθών *chthòn*) suolo/terra) indica la non appartenenza di qualcosa o qualcuno al luogo di residenza e quindi le specie e le sottospecie non appartenenti alla fauna originaria di una determinata area, che vi siano giunte a seguito dell’immersione, intenzionale o accidentale, da parte dell’uomo.

Quindi cosa intendesse esattamente il legislatore definendo gli animali esotici non risulta chiaro; come non è certo cosa sia preponderante nella normativa: se l'essere esotico, quindi originario di un Paese fuori dall'Italia, cui appartengono anche specie come cammelli e conigli, entrambi domestici (quindi non selvatici), oppure l'essere animale selvatico.

Se è stato definito cosa sia un animale selvatico ed esotico, meno evidente è il significato di animale domestico e cosa si intenda per fenomeno della domesticazione. Diverse interpretazioni sono state formulate nel corso degli anni, ma quella più accreditata considera la domesticazione come «*Lo stato in cui si trovano gli animali e le piante, quando le condizioni di alimentazione e riproduzione sono regolate dall'uomo*» (Treccani).

Quando parliamo di domesticazione, occorre distinguere tra la possibilità di avere un animale ammaestrato (orso), ammansito, domato (un leone) e domestico o addomesticato (una mucca, una gallina, un cane).

In sostanza l'animale domesticato è un animale, quindi un singolo individuo, selvatico che, prelevato dal suo habitat naturale, viene abituato a vivere con l'uomo (es. tigre, cerbiatto ecc.) e che potrebbe tornare ad essere selvatico una volta venute meno le condizioni di vicinanza con l'uomo.

I processi di ammaestramento, ammansimento e doma sono fenomeni che si verificano nel singolo individuo. Ovvero si può ammaestrare un leone a saltare nel cerchio di fuoco, ma questo non vuol dire che lo si può fare con tutti i leoni. Secondo la definizione di Stefano dalla Casa, «*L'addomesticamento è un processo che si verifica quando alcuni individui, appartenenti a specie animali e vegetali scelte dall'uomo per caratteristiche a lui favorevoli e da questi presentati nella versione più adatta, sono sottoposti a selezione artificiale e, nel tempo, si selezionano - fino a formare nuove specie - individui con caratteri ereditabili quali aspetti anatomici, fisiologici, comportamentali, genetici, molto diversi da quelli degli antenati selvatici*». In sostanza è il risultato permanente in fieri di un'attività dell'uomo costantemente e consapevolmente diretta al controllo dei singoli individui, alla selezione della specie e al controllo della riproduzione tra i singoli individui.

L'animale addomesticato è dotato di *animus reverendi*, ovvero l'istinto degli animali domestici di ritornare dal padrone.

Un'attenta analisi delle normative regionali che attualmente si occupano degli animali esotici mette in evidenza concetti differenti di animale esotico.

Ad esempio per la Liguria non sono da considerarsi oggetto di legge gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi, escludendo pertanto dalla tutela numerose specie diffuse nelle nostre abitazioni.

Il Veneto, invece, amplia l'oggetto della normativa introducendo anche il concetto di animale pericoloso, che viene così delineato: «*Sono da considerarsi potenzialmente pericolosi gli animali mammiferi, rettili, anfibi, insetti aracnidi, alcune*

*specie ittiche [...] le specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta o indiretta effetti (anche temporanei) lesivi e/o invalidanti, anche di ordine psicologico, per l'uomo o che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo*».

In base a questa definizione, indipendentemente che la specie sia o no in pericolo di estinzione, qualsiasi animale è potenzialmente pericoloso, perfino un cane!

L'Emilia Romagna non è dotata di una normativa specifica sugli animali esotici, ma introduce un concetto molto importante e sempre più diffuso che sta facendo discutere scienziati di tutta Europa: l'animale esotico come pet. Infatti, nella definizione di animale da compagnia l'Emilia Romagna comprende gli esemplari tenuti per tali fini e appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

È interessante notare che la Regione Campania, nel 2001, ha emanato la Legge n. 16 (recepimento della Legge 281/91), comprendendo negli "Animali d'affezione tutti gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo, con l'esclusione di quegli animali che risultino essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere e, inoltre con l'esclusione di tutti gli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione". (art. 1 comma 2). Pertanto, pur non avendo una normativa specifica che disciplini la detenzione degli animali esotici (come la Regione Emilia Romagna), questi vengono compresi nel grande capitolo degli animali d'affezione.

Al di là di ogni possibile differenza la definizione di animale esotico espressa dalla Regione Marche appare a nostro avviso essere la più completa e corretta intendendo «*per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi e invertebrati non autoctoni nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale*».

### **Cosa si intende per espansione naturale?**

Al di là delle disquisizioni linguistiche, quello che emerge dall'analisi delle norme è la tendenza da parte di tutte le Regioni a ritenere necessario che chiunque detenga, allevi o commerci animali esotici, sia preventivamente autorizzato dall'autorità competente (attraverso una procedura più o meno simile tra le varie regioni) e che consenta di verificare

la corretta detenzione degli animali.

Da sottolineare come alcune Regioni, quali il Piemonte, l'Emilia Romagna e in parte anche il Lazio, pongano particolare attenzione alla formazione di detentori, allevatori e commercianti. Questo risulta essere un requisito imprescindibile ai fini del conseguimento dell'autorizzazione alla detenzione a qualsiasi titolo.

Specificatamente il Piemonte e l'Emilia Romagna impongono la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Regione o dalle ASL mentre altre Regioni, più blandamente, richiedono la dimostrazione, delle conoscenze possedute mediante colloquio o autodichiarazione.

Il legislatore demanda al Servizio veterinario competente l'incarico di vigilare sul benessere animale. A tal proposito, alcune regioni come il Lazio, il Piemonte e l'Emilia Romagna hanno fornito disposizioni che riguardano i requisiti minimi per le strutture di detenzione, fornendo le linee guida per gli operatori di vigilanza. Di fatto esistono anche delle incongruenze, alcune eclatanti, come quelle rilevate nella Regione Lazio che, tuttavia, nonostante siano trascorsi anni, ancora non sono state corrette.

Per quanto attiene alla normativa, appare evidente che la definizione di animale esotico genera confusione e le difformità a livello regionale implicano la necessità di dover definire con chiarezza, da parte del legislatore, il campo di applicazione e l'oggetto di tutela delle normative al fine di evitare che sussistano differenze nette e quindi discriminazioni nell'ambito di distanze anche brevi.

Altro problema è rappresentato dall'adeguamento delle strutture per chi è già in possesso di un esemplare esotico, considerando che la normativa prende in considerazione i parametri di "dimensione" e non quelli biologici ed etologici (basti pensare che per la detenzione di una coppia di *Ara ararauna* occorre una gabbia di 11 mq con 2 mq di ricovero, quindi le dimensioni della struttura che la deve ospitare sarebbero quelle di una stanza, che molto spesso, negli appartamenti moderni, non è a disposizione nemmeno per i bambini!). La rigidità normativa può comportare, oltre al mancato rispetto delle regole, nella peggiore delle ipotesi, anche l'abbandono dell'animale che, in caso di sopravvivenza, sarà causa di uno squilibrio ambientale. La normativa sugli animali esotici pone dei vincoli che riguardano soprattutto la detenzione a scopo personale o per allevamento, in minor grado quella per il commercio. Infatti, i requisiti minimi della struttura per un esemplare di *Cacatua galerita* all'interno di un negozio sono mq 2, altezza m 1,5, mentre per lo stesso animale a casa sono richiesti mq 6, ricovero mq 0,5 e altezza m 2,5. Ne consegue che risulta più facile e agibile detenere gli esotici nelle strutture all'interno degli esercizi commerciali, mentre la loro detenzione privata trova enormi difficoltà pratiche e attuative.

Ogni anno in Italia gli animali esotici sono oggetto di numerosi sequestri e i centri privati di accoglienza convenzionati con il ministero dell'Ambiente sono soltanto due (il Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica di Monte

Adone, in provincia di Bologna e lo Zooproject, specializzato in rettili, a Monte Pulito, in provincia di Perugia), mentre la fauna sequestrata viene affidata in custodia giudiziaria a zoo, circhi equestri e ai medesimi trafficanti, rischiando di invalidare gli stessi scopi di salvaguardia del patrimonio faunistico in via di estinzione stabilito dalla Convenzione di Washington (quest'ultima, contrariamente a quello che si ritiene, non è una legge che protegge gli animali, ma tutela soltanto le specie in via di estinzione, ignorando le specie comuni).

La mancanza di una lista chiara a cui rivolgersi in caso di sequestro o confisca risulta una priorità da risolvere in modo tale da permettere una rapida e sicura risoluzione delle problematiche connesse a tali procedure d'urgenza nel rispetto della tutela del benessere degli animali.

La formazione, che rappresenta un punto focale nella detenzione di qualsiasi animale (come nel caso della detenzione dei cani, per i proprietari dei quali è prevista la partecipazione a corsi con il rilascio di apposito "patentino"), dovrebbe essere un requisito vincolante alla detenzione di animali che hanno esigenze etologiche, biologiche, alimentari e ambientali del tutto diverse tra loro. Sarebbe opportuno organizzare corsi di formazione, analogamente a quanto è stato previsto da ordinanze e regolamenti comunitari per altre specie animali, in maniera da preparare i detentori a una gestione e a una scelta dell'animale più consapevoli.

Proprio in virtù della loro enorme diffusione nelle nostre case, in questi ultimi anni si discute a livello internazionale se inserire o meno gli animali esotici tra gli animali da compagnia.

La definizione di animale da compagnia è desunta dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia Strasburgo, 13 novembre 1987 ratificata con Legge 4 novembre 2010, n. 201 e precisamente «*ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia*».

Se consideriamo gli animali da compagnia che vivono con noi essi appartengono a specie addomesticate come il cane e il gatto, e presentano le caratteristiche tipiche di animali adattati e adattabili alla convivenza con l'uomo (addomesticabili). Secondo Jared Diamond, le specie animali per essere addomesticate dovrebbero rispondere ad alcuni requisiti, quali:

- avere abitudini alimentari flessibili, tali da renderli compatibili con la nostra alimentazione. Creature che riescono a digerire fonti di cibo diverse e che riescono a vivere con poco cibo sono meno dispendiose da tenere in cattività. La maggior parte dei carnivori mangia solo carne: ciò richiede di utilizzare molti erbivori per la sua alimentazione;
- avere un tasso di crescita ragionevolmente veloce. Il raggiungimento veloce della maturità, se comparato con la vita umana, permette interventi di selezione; ad esempio grandi animali, come gli elefanti, richiedono molti anni prima di

raggiungere una dimensione accettabile;

- riprodursi facilmente in cattività: le creature che sono riluttanti a riprodursi in cattività non producono prole e la loro presenza è limitata alla cattura in natura. Creature come il panda e il ghepardo difficilmente si riproducono in cattività;

- buon carattere: le grandi creature che sono aggressive verso l'uomo sono pericolose da tenere in cattività. Il bufalo africano ha un comportamento imprevedibile ed è altamente pericoloso per l'uomo;

- temperamento piuttosto stabile e non soggetto ad attacchi di panico. Una creatura nervosa è difficile da mantenere in cattività dal momento che tenterà a fuggire se spaventata. La gazzella è molto agile e può compiere ampi balzi che le permettono di scappare da un recinto;

- gerarchia sociale modificabile. Le creature sociali che riconoscono una gerarchia di dominanza possono essere allevate in modo da riconoscere l'uomo come loro leader;

- istinto di appartenenza a una mandria; ciò offre un valido ausilio nell'addomesticamento degli animali: se si doma un esemplare, gli altri seguiranno.

Per poter comprendere se sia effettivamente possibile considerare un animale esotico un animale da compagnia, o se sia semplicemente saggio farlo, dovremmo chiederci se gli animali selvatici corrispondono a queste caratteristiche.

Nella normativa si accenna al benessere degli animali. Huges nel 1976 definisce il benessere «*uno stato di salute fisica e mentale completa nel quale l'animale è in armonia con l'ambiente*» il che implica un soddisfacimento dei bisogni fisici, ambientali, nutrizionali, comportamentali e sociali. Possiamo ritenere soddisfatti questi bisogni?

Sarebbe pertanto opportuno prevedere, analogamente a quanto avviene per gli animali da reddito, che fossero rispettati i requisiti minimi di detenzione, tenendo conto delle cinque libertà, predisponendo caratteristiche strutturali; obbligando il personale deputato alla gestione e all'allevamento a frequentare corsi di formazione e aggiornamento; fornendo indicazioni su abbeverata e alimentazione degli animali, sulle caratteristiche strutturali dei ricoveri; prevedendo che gli spazi e i ricoveri siano idonei a permettere le relazioni sociali e i comportamenti etologici tipici della specie; definendo i parametri di illuminazione, sonori e gli arricchimenti ambientali a garanzia di un microclima adeguato e consono alla specie che possa difenderla da eventuali fonti di stress.

I fattori che condizionano negativamente il benessere degli animali esotici sono dovuti essenzialmente alla mancanza di conoscenze e competenze nella gestione e nella cura degli animali stessi. Le conseguenze sono un aumento della mortalità per le cattive pratiche di cattura, trasporto e movimentazione. Quelli che arrivano a destinazione, spesso

periscono perché non trovano un ambiente idoneo alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, in altri casi invece è l'uomo ad abbandonarli perché vede deluse le sue aspettative di relazione: infatti gli animali esotici non si rapportano con l'uomo come il cane e il gatto, anzi, non lo riconoscono nemmeno come proprietario.

Inoltre, la detenzione in strutture inadeguate così come la custodia da parte di personale inesperto può causare la fuga o il rilascio (accidentale o intenzionale) di animali che possono provocare danni a uomini e altri animali.

La liberazione degli animali alloctoni determina un impatto ambientale devastante sulla fauna autoctona specialmente se le specie esotiche risultano facilmente adattabili al nostro clima, con conseguente assenza di controllo delle specie aliene invasive.

Inoltre lo scellerato commercio delle specie implica un calo demografico negli habitat naturali (animali selvatici catturati) e spesso a rimetterci sono le specie non bersaglio, vittime di tecniche di cattura non selettive.

Inoltre, lo stato di cattività comporta la perdita di diversità genetica a causa dell'allevamento e agli accoppiamenti tra consanguinei.

Per contrastare quella che sta rischiando di diventare un'emergenza di proporzioni incontrollabili è necessario un cambiamento culturale.

A livello europeo si sta discutendo sempre più insistentemente riguardo alla possibilità di emanare norme che abbandonino l'adozione delle cosiddette *negative list* (ovvero liste di animali per le quali è vietata la detenzione), a favore dell'emanazione di norme che prevedano l'adozione di *positive list*, ovvero liste di specie animali per le quali la detenzione invece è consentita.

La *positive list*, attualmente adottata da tre Stati Membri con evidenti risultati positivi, si basa sull'ammissione di specie animali che soddisfino cinque criteri oggettivi e scientifici e precisamente:

- devono essere facili da detenere rispettando le esigenze fisiologiche, etologiche e ambientali;
- non devono rappresentare alcun particolare pericolo per la salute umana (aggressività o altro);
- non devono rappresentare alcun particolare pericolo per le specie autoctone in caso di fuga;
- occorre avere disponibilità di dati bibliografici sulle caratteristiche di detenzione della specie;
- nel caso in cui vi sia incongruenza tra dati, o tali dati siano insufficienti, deve valere il principio di massima precauzione a favore dell'animale, quindi la non ammissione alla *positive list*.

L'adozione di liste positive sembra rispecchiare la politica europea incarnando sicuramente il nuovo orizzonte della filosofia del futuro.

<sup>1</sup> Le specie indigenate sono quelle originatesi in altre regioni e che, successivamente, sono immigrate in quel territorio, trovando degli ecosistemi adatti al proprio mantenimento.